



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 1245 DEL 25/10/2018

### U.C. ISTRUZIONE

**OGGETTO: LICEO "G.B. BROCCHI" DI BASSANO DEL GRAPPA- CONCESSIONE TEMPORANEA DI ALCUNE AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. MAZZINI" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE.**

### IL DIRIGENTE

Premesso che

- la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” che ha attribuito alle Province la competenza per la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole di Istruzione Secondaria Scolastica;
- il D.Lgs. n. 112/1998 all’art. 139 lettera d) e la Legge regionale 13 aprile 2001, n.11, in materia di funzioni delle Province in materia di istruzione scolastica, all’art 138, comma 2, lettera d) che stabiliscono che alle Province compete “l’adozione del piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, di intesa con le istituzioni scolastiche”;

la legge n. 56 del 7 aprile 2014 in materia di “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusione di Comuni” che all’art.56 conferma in capo alle Province, quali Enti di Area Vasta, la competenza in materia di istruzione (Programmazione provinciale della rete scolastica e Gestione edilizia scolastica);

Visto che

il Liceo “G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa già dall’anno scolastico precedente ha visto un aumento delle iscrizioni di studenti superiore alle disponibilità di spazi delle varie sedi dell’Istituto scolastico;

è stato necessario, al fine di poter dare inizio regolare alle attività didattiche, ricorrere all’utilizzo di spazi di proprietà di terzi e dopo una serie di indagini, il Comune di Bassano del Grappa ha concesso l’utilizzo di n. 4 aule (oltre ai servizi igienici) collocate all’ultimo piano dell’edificio sede della Scuola Primaria “G. Mazzini” sita in Piazzale Trento;

Dato atto che

i rapporti tra la Provincia di Vicenza ed il Comune di Bassano del Grappa per l’utilizzo dei suddetti locali per la durata di tre anni e previa corresponsione di € 10.000, 00 annui a titolo di utilizzo e di rimborso delle spese per le utenze, viene normato dallo schema di Concessione, di cui all’allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

## DETERMINA

1. approvare lo schema di Concessione, di cui all'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, tra il Comune di Bassano del Grappa e la Provincia di Vicenza per l'utilizzo di alcuni locali presso la Scuola Primaria "G. Mazzini di proprietà del Comune al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica di alcune classi del Liceo "G.B. Brocchi";
2. di impegnare la spesa di € 10.000,00 (IVA compresa) di cui € 5.000,00 alla Missione 04 Istruzione e diritto allo studio - Programma 02 altri ordini di istruzione - Centro di costo 060 Scuole ed edilizia articolo 2224 del bilancio 2019 e € 5.000,00 alla Missione 04 Istruzione e diritto allo studio - Programma 02 altri ordini di istruzione - Centro di costo 060 Scuole ed edilizia articolo 2217 del bilancio 2019 **imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;**
3. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):

<b>Anno di imputazione dell'impegno</b>	<b>Anno di pagamento delle somme</b>
1° - 2018 - €	1° - 2018 - €
2° - 2019 - € 10.000,00	2° - 2019 - € 10.000,00
3° - 2020 - €	3° - 2020 - €
<b>Totale</b> € 10.000,00	<b>Totale</b> € 10.000,00

4. Di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line

Vicenza, 24 ottobre 2018

**Sottoscritta dal Dirigente  
(TURETTA ANDREA)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Marina Pase*



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE n. 1245 del 25/10/2018

U.C. ISTRUZIONE

Proposta N° 1428 / 2018

---

**OGGETTO: LICEO "G.B. BROCCHI" DI BASSANO DEL GRAPPA- CONCESSIONE TEMPORANEA DI ALCUNE AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. MAZZINI" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE.**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 98 e 99 del 2019 – 13 e 14 del 2020

Vicenza, 06/11/2018

**Sottoscritto dal Dirigente  
(BAZZAN CATERINA)  
con firma digitale**



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 1245 DEL 25/10/2018

U.C. ISTRUZIONE  
Proposta N° 1428 / 2018

---

**OGGETTO: LICEO "G.B. BROCCHI" DI BASSANO DEL GRAPPA- CONCESSIONE TEMPORANEA DI ALCUNE AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. MAZZINI" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE.**

---

**VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI**

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

( X ) Favorevole      ( ) Contrario

.....

Vicenza, 06/11/2018

**Sottoscritto dal Segretario Generale  
(BAZZAN CATERINA)  
con firma digitale**

**COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA**

**PROVINCIA DI VICENZA**

**CONCESSIONE TEMPORANEA DI ALCUNE AULE PRESSO LA  
SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI”**

L'anno duemiladiciotto (2018), nella data appresso ciascuna sottoscrizione indicata e del domicilio indicato in sede di costituzione.

Premesso che:-----

L'Amministrazione Provinciale di Vicenza, con nota prot. n. 52772 in data 25/07/2018, ha chiesto di poter utilizzare dei locali siti presso la Scuola Primaria “G. Mazzini”, per la didattica del Liceo Brocchi di Bassano del Grappa;

Con delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la richiesta è stata accolta dal Comune di Bassano del Grappa

**CIÒ PREMESSO**

**FRA**

- Il Comune di Bassano del Grappa, C.F. 00168480242, rappresentato dal'Ing. Francesco Frascati, nato a Campodarsego (PD) il giorno 7 novembre 1953, Dirigente Area II del Comune di Bassano del Grappa, domiciliato per la carica presso la sede municipale via Matteotti 39 comune di Bassano del Grappa, a ciò legittimato ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 207 del 18/08/2000 e in forza del Decreto Sindacale n. 80730 del 27 novembre 2014 nonché – infine - della delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_-----

**E**

- la Provincia di Vicenza, C.F. 00496080243 ,in persona del Dirigente del Settore Lavori Pubblici Arch. Andrea Turetta, a ciò abilitato dall'art. 107 del

decreto legislativo 267/2000 ed in esecuzione del Decreto del Presidente della Provincia n. 70 del 14 maggio 2015; -----

**SI CONVIENE E SI STIPULA IN TRIPLICE ORIGINALE**

**QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 Conferma premessa -----**

1. I contraenti confermano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si danno reciprocamente atto che i loro rapporti in merito all'utilizzo dei locali sono disciplinati dal presente contratto;-----

**ART. 2 Oggetto-----**

1. Il Comune di Bassano del Grappa, come sopra costituito, di seguito per comodità espositiva denominato "Comune", concede temporaneamente alla Provincia di Vicenza, come sopra costituita, di seguito per comodità espositiva denominata "Provincia", che accetta, secondo le modalità previste nel presente atto, i locali della Scuola Primaria "G. Mazzini" sita a Bassano del Grappa (VI) censiti al catasto fabbricati al fg. 3 mapp. 1087 parte, , come meglio identificati nelle planimetrie allegate nr. 1 e 2-----

2. Trattasi di locali di proprietà unica del Comune di Bassano del Grappa-----

**ART. 3 Durata -----**

1. L'uso dei locali di cui all'art. 2 è concesso per 3 (tre) anni a decorrere dalla firma della presente.

2. E' prevista la facoltà di proroga espressa della durata per altri tre anni.

**ART. 4 Recesso**

1. E' stabilita per entrambe le parti la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile senza previsione di indennità alcuna, dopo il primo anno con un preavviso di sessanta giorni.

**ART. 5 Lavori necessari per l'utilizzo dei locali-----**

1. I lavori di separazione degli spazi fra quelli utilizzati dalla Scuola Primaria “G. Mazzini” e quelli concessi in uso, nonché ogni altro intervento per mettere in sicurezza gli stessi sono a carico della Provincia. Le parti danno atto che sono in corso le procedure per l’ottenimento del certificato prevenzioni incendi per la scuola in parola.

**ART. 6 Canone-----**

1. Il canone complessivo è fissato di comune accordo in € 10.000,00 (diecimila/00) all’anno per il periodo considerato, comprensivo delle utenze: luce, acqua e riscaldamento. Si dà atto reciprocamente che il canone annuo, ai soli fini fiscali, è fissato per il 50% - pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) alla concessione e per il 50% - pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) quale corrispettivo per il rimborso delle utenze.

2. Il canone complessivo dovrà essere corrisposto entro il mese di febbraio di ciascun anno;

**ART. 7 Visite ispettive-----**

1. Il Comune potrà far effettuare in qualsiasi momento, da personale incaricato, controlli volti a verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente atto, anche ispezionando i locali, nel rispetto comunque degli ordinari principi di riservatezza.-----

**ART. 8 Manutenzione -----**

1. Oltre a quanto previsto dall’art.4, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali concessi in uso, è posta in capo della Provincia con esclusione delle parti comuni dell’immobile (coperto, vani scale, scarichi, pareti etc)

2. Si conviene che i miglioramenti, innovazioni e addizioni (separabili e non, produttive di miglioramenti o non) apportati dalla Provincia, salvo che il Comune non chieda il ripristino, che saranno a spese della Provincia,

rimangono a beneficio del Comune senza che la Provincia possa avanzare indennità o diritto a compenso alcuno.

**ART. 9 Responsabilità-----**

1. Rimane ferma in capo alla Provincia la responsabilità civile per l'attività didattica del Liceo Brocchi e derivanti da difetti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali ricevuti in locazione .

2. La Provincia esonera il Comune da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti causati da terzi, nonché derivanti da molestie di fatto di *terzi* . ***Per quanto riguarda la disciplina delle molestie di diritto si rimanda agli art.li 1585 e 1586 c.c. che le parti dichiarano di conoscere e confermare.***

3. La Provincia risponde dei danni, della perdita e del deterioramento, salvo quello dovuto all'uso normale, dei locali concessi in uso, anche se derivati da incendio, salvo prova del caso fortuito.

4. Rimane ferma nei confronti del Comune la responsabilità diretta della Provincia per danni provocati dai propri dipendenti ed ausiliari.

**ART. 10 consegna dell'immobile**

1. La Provincia accetta i locali concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza avere nulla da eccepire.

2. Al momento della scadenza del rapporto di concessione o della sua anticipata, eventuale cessazione, la Provincia ha l'obbligo di restituire i locali in buono stato di manutenzione così come risultanti a seguito dei lavori di cui all'art.4, senza potere a riguardo sollevare eccezioni riguardanti vizi originari non contestati al momento della consegna dei locali.

3. Al momento della restituzione l'immobile concesso dovrà essere sgombro e pulito.

4. Sono fatti salvi il deperimento e il deterioramento dell'immobile dovuto all'uso normale, conforme al pattuito e alla vetustà.

**ART. 11 Foro convenzionale -----**

1. Le parti convengono che per ogni controversia riguardante l'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.-----

**ART. 12 Spese-----**

1. Le spese inerenti alla stipulazione e registrazione, ivi comprese quelle accessorie (bolli ecc.), sono a carico del concessionario.

**Art. 13 Approvazione espressa delle clausole-----**

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente contratto ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.-----

Letto, approvato e sottoscritto.

p. la Provincia

\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

p. il Comune

\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_